

L. 25 aprile 1938, n. 897 ¹.

Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.

(giurisprudenza)

Art. 1. Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

(giurisprudenza)

Art. 2. Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i provvedimenti disciplinari.

Art. li 3-11. (Si omettono perché riguardanti la materia della custodia degli albi, ora regolata dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382).

¹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 luglio 1938, n. 152.